REGOLAMENTO (CE) N. 892/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1995

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° gennaio al 31 marzo 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera — quest'ultimo maggiorato dell'eventuale tassa compensativa — sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a tre specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1994, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CE) n. 281/94 della Commissione, dell'8 febbraio 1994, che modifica i prezzi fissati in ecu nel settore dei prodotti della pesca, per la campagna 1994, a seguito dei riallineamenti monetari (5);

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, sono superiori, nel loro insieme, al 62,8 % dei quantitativi di tonno utilizzati dall'industria durante tale trimestre e, per il tonno albacora di più di 10 kg, al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano di più di 10 kg i limiti fissati per il tonno albacora dall'articolo 18, paragrafo 4, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92 e che occorre quindi limitare, per questo prodotto, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, per il prodotto di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1994;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione (6), il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera è quello in vigore il giorno della vendita del prodotto; che, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, al tasso di conversione agricolo qui considerato si applica il coefficiente correttore 1,207509, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1209/93 della Commissione (7); che l'indennità compensativa va fissata di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1994, per il tonno albacora di più di 10 kg:

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 30. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 37 del 9. 2. 1994, pag. 5.
(6) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.
(7) GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 41.

(in ecu/t)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno albacora + 10 kg	17

Articolo 2

1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

— tonno albacora + 10 kg: 24 780 t.

2. Il volume globale è ripartito tra le associazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le associazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1994, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92, sulla base delle percentuali d'indennità:

— Tonno albacora + 10 kg

(in tonnellate)

Associazioni di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	5 138	514	664	6 316
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	8 327	833	675	9 835
Organisation de producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	8 629	0	0	8 629
Quantitativi totali	22 094	1 347	1 339	24 780